



COMUNE DI BORGO SAN MARTINO
Provincia di ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 29.03.2021

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E DOCUMENTI
PROGRAMMATICI. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventuno addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore ...18.30 nella sede del Comune sopradetto. Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio.

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
SERAZZI Giovanni	SI	
CIOCCHETTI Giuseppe	NO	SI
CRIVELLARO Carola	SI	
COLUCCIO Giovanni	SI	
DE FILIPPO Valeria	SI	
GOTTARDI Sabrina	SI	
SBOARINA Michela	SI	
ZANELLATO Fabio	SI	
BARBANO Fernando	SI	
ROTA Pier Felice	NO	SI
ZILIOI Monica	SI	

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giovanni SERAZZI nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Partecipano alla seduta il Vice Sindaco ZAVATTARO Fabio e l'Assessore CALOROSO Margherita;

Assiste il Segretario Comunale **Sutera Dr.ssa Giovanna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTO il D. Lgs n. 118/2011, così come modificato dal D. Lgs 126/2014, con cui sono state approvate dal governo le modalità per l'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali introducendo, non solo dettando, nuovi principi contabili ma anche nuovi concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione e nuove poste di bilancio quali il fondo pluriennale vincolato e la contabilità di cassa;

VISTO l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126, che dispone che gli Enti Locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 163 comma 1 sempre del D. Lgs 267/2000 e smi che stabilisce che se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;

VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio 2019);

VISTI, in particolare, i commi da 819 a 826 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che semplificano le regole di finanza pubblica stabilendo, a decorrere dall'anno 2019, non solo il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 /ex patto di stabilità, ma, anche, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, per gli Enti Locali la possibilità di utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs. 118/2011;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021, di proroga dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 al 31.03.2021;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità che, all'art. 14, disciplina i termini e le modalità di presentazione del bilancio di previsione ai consiglieri e, all'art. 15, detta i termini e le modalità di presentazione di eventuali emendamenti;

RILEVATO che a norma dell'art. 14 del citato regolamento, lo schema di bilancio prevede che i relativi allegati vengano presentati al Consiglio entro 10 giorni precedenti la data fissata per l'approvazione del Bilancio;

CONSIDERATO:

Che il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo;

Che le previsioni di entrata, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, si articolano in titoli e tipologie;

Che le previsioni di spesa, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, si articolano invece per missioni e programmi;

Che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs.118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme provenienti dall'anno precedente, che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Che tale imputazione al FPV verrà effettuata in sede di riaccertamento dei residui di parte entrata ed di parte spesa;

DATO ATTO:

Che il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2021/2023 è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;

Che entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale di Contabilità non sono pervenute proposte di emendamento al Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTO lo schema di bilancio 2021/2023 e i relativi allegati adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 13.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

VISTI gli allegati allo schema di bilancio previsti dall'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la nota integrativa al bilancio prevista dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e redatta secondo quanto disposto dall'Allegato 4/1 del D. Lgs 118/2011, integra con dati quantitativi o esplicativi gli schemi di bilancio al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte ed, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

Dato atto:

Che con Deliberazione Giuntale n. 31 del 13.03.2021, sono stati determinati i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale erogati dal Comune.

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 5 adottata in data odierna, con cui sono state confermate, per l'anno 2021, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) dell'anno 2020;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale, n. 6 adottata in data odierna, ad oggetto "Tariffa Rifiuti Puntuale (TARIP) 2021. Determinazioni";

DATO ATTO:

- Che per quanto riguarda il canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e mercatale, disposto dai commi 816-847 della legge n.160/2019 c.d. Canone Unico Patrimoniale, in vigore dal 1° gennaio, con precedenti deliberazioni n. 7 e n. 8, adottate in data odierna, sono stati approvati i regolamenti che ne disciplinano l'applicazione;

VISTA la Deliberazione CC n. 3 adottata in data odierna, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto "Gettoni di presenza Consiglieri Comunali. Determinazioni";

RILEVATO che:

- 1) sono stati previsti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli Amministratori ed in particolare ai sensi dell'art. 82 m comma 8 bis , del D. L.vo 267/2000 introdotto dalla legge di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, all'art. 57-quater e del regolamento approvato con D.M. 4/4/2000 n. 119, l'indennità del sindaco è stata incrementata dell'importo pari all'85%» di quella che spetta ai primi cittadini dei municipi fino a 5.000 abitanti;
- 2) si è provveduto agli adempimenti di cui all'art. 5 comma 2, L.R. n. 49/85 (assistenza scolastica);
- 3) il Comune non è in possesso di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, per cui non si è provveduto alla verifica della quantità e qualità degli stessi ai sensi dell'art. 14 legge 131/83;
- 4) il Comune non è in stato di dissesto finanziario e non sussistono i presupposti di cui agli artt. 244 e ss. del D. L.vo 267/00;
- 5) si è tenuto conto della maggiore spesa dovuta al rinnovo del CCNL, funzioni Locali.
- 6) non viene superato il limite all'indebitamento previsto dall'art. 204, comma 4, del D.L.vo 267/2000 e smi;
- 7) non sono stati previsti finanziamenti per interventi relativi agli edifici di culto con l'utilizzo del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione secondaria;
- 8) il Comune non effettua servizi a carattere produttivo;
- 9) non è stato previsto per il triennio 2021/2023 il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese di investimento.

EVIDENZIATO che con deliberazione propria n. 9 adottata in data odierna, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS 2021/2023;

DATO ATTO CHE il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il piano annuale e triennale delle opere pubbliche è incluso nel D.U.P.S. (Documento Unico di Programmazione);

DATO ATTO che il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 è incluso nel D.U.P.S. (Documento Unico di Programmazione);

VISTA la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma1, del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di

copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che le previsioni di bilancio 2021/2023 sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica così come stabiliti dalla vigente normativa e come dimostrato da appositi prospetti allegati al bilancio;

EVIDENZIATO che questo Comune non è tenuto ad inserire alla Missione 20 "Fondi ed Accantonamenti" il c.d. "fondo di garanzia debiti commerciali" di cui all'art. 1, comma 862 della L. 145/2018 in quanto sono rispettate le condizioni previste dalla norma;

VISTE le disposizioni di interesse comunale contenute nella Legge n. 178 del 30/12/2020;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto, depositato nel fascicolo d'ufficio;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. ;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati e del Segretario comunale, espressi rispettivamente ai sensi del 1° e del 2° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ad UNANIMITA' dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di approvare il Bilancio di Previsione finanziario esercizi 2021 – 2023, completo degli allegati indicati dall'articolo 11 comma 3 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dell'articolo 172 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 74 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché della nota integrativa di cui all'articolo 11 comma 5 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., comprensiva, a propria volta, dei contenuti previsti dalla legge, da intendersi parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto, anche se non materialmente unito, ma depositati presso l'Ufficio Finanziario, le cui risultanze finali si intendono allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e materialmente depositate agli atti dell'Ente;

DI DARE ATTO che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

- il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione provvisorio,
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione,
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento, a nota integrativa contenente gli elementi previsti dal principio contabile applicato,
- il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio".

DI DARE ATTO che, come si evince dai prospetti allegati al bilancio, nel bilancio di previsione 2021/2023 è garantito il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla vigente normativa;

DI DARE ATTO, altresì, che:

- 1) sono stati previsti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza agli Amministratori ed in particolare ai sensi dell'art. 82 m comma 8 bis , del D. L.vo 267/2000 introdotto dalla legge di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, all'art. 57-quater e del regolamento approvato con D.M. 4/4/2000 n. 119, l'indennità del sindaco è stata incrementata dell'importo pari all'85%» di quella che spetta ai primi cittadini dei municipi fino a 5.000 abitanti.
- 2) si è provveduto agli adempimenti di cui all'art. 5 comma 2, L.R. n. 49/85 (assistenza scolastica);
- 3) il Comune non è in possesso di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che possono essere cedute in proprietà o in diritto di superficie, per cui non si è provveduto alla verifica della quantità e qualità degli stessi ai sensi dell'art. 14 legge 131/83;
- 4) il Comune non è in stato di dissesto finanziario e non sussistono i presupposti di cui agli artt. 244 e ss. del D. L.vo 267/00;
- 5) si è tenuto conto della maggiore spesa dovuta al rinnovo del CCNL, funzioni Locali;
- 6) non viene superato il limite all'indebitamento previsto dall'art. 204, comma 4, del D.L.vo 267/2000 e smi;
- 7) non sono stati previsti finanziamenti per interventi relativi agli edifici di culto con l'utilizzo del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione secondaria;
- 8) il Comune non effettua servizi a carattere produttivo;
- 9) non è stato previsto per il triennio 2021/2023 il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese di investimento.

DI DARE ATTO:

Che con l'approvazione del DUPS 2021/2023 è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il Programma Triennale dei LL. PP. 2021/2023.

Che al DUPS 2021/2023 è stato incluso il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023;

DI DARE ATTO altresì che questo Comune non è tenuto ad inserire alla Missione 20 "Fondi ed Accantonamenti" il c.d. "fondo di garanzia debiti commerciali" di cui all'art. 1, comma 862 della L. 145/2018 in quanto sono rispettate le condizioni previste dalla norma.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad UNANIMITA' dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge

DICHIARA

stante l'urgenza di assicurare la speditezza dell'azione amministrativa, con votazione favorevole, separata e unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.n.267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa, contabile, tecnica e tributi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (SUTERA Dr.ssa Giovanna)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO (GAVIATI Simona)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.TO (ARNABOLDI Grazia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(LITURI Geom. Giuseppe)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
(CREPALDI Dominga)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO SERAZZI Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SUTERA Dr.ssa Giovanna

Viene pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.04.2021 ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Addì, 20.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sutera Dr.ssa Giovanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione Art.134, comma 3° del D.Lgs267/00

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, 29.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Sutera Dr.ssa Giovanna

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 20.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sutera Dr.ssa Giovanna